

FAQ

Sostegno a progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca

PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 - OS 1.3 - AZIONE
1.3.2 - INTERVENTO 1.3.2.2

Versione aggiornata al 15/02/2026

Sommario

2.1 – Beneficiari	2
2.3 – Requisiti di ammissibilità	2
4.1 - Progetti che discendono da risultati di ricerca già acquisiti	3
4.4 - Spese ammissibili	6
4.5 Termini di ammissibilità della spesa	11
4.7 Regole di cumulo	12
6.2 – Criteri di selezione	12
6.5 - Cause di non ammissione	13
9.3 - Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni	13
APPENDICE A.2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE, RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE	14
SIGEF	14

2.1 – Beneficiari

1. Le grandi imprese possono partecipare al bando quali componenti di un consorzio con micro e piccole imprese? L'università può far parte del consorzio?

Come indicato al punto 2.1 del bando:

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le grandi (si veda tuttavia quanto sotto riportato) e le micro, piccole, medie imprese, così come definite dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651 del 17 Giugno 2014, sulla base delle seguenti modalità:

a) in forma singola;

b) in forma aggregata attraverso la collaborazione effettiva tra almeno tre imprese indipendenti, cioè non associate e non collegate di cui almeno una micro o piccola impresa e in cui ciascuna impresa sostiene almeno il 10 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto.

~~La possibilità di finanziamento alla grande impresa è subordinata all'approvazione del nuovo PR MARCHE 21-27 rivisto alla luce delle modifiche regolamentari e in corso di modifica al momento di pubblicazione del bando. (vedi punto successivo)~~

In base a quanto stabilito al punto 2.1 le Università non rientrano tra i soggetti beneficiari del bando. Le università potranno essere coinvolte nel progetto in qualità di fornitori dei servizi che il bando riconosce come spese ammissibili.

2. Nel bando è previsto che “la possibilità di finanziamento della grande impresa è subordinata all'approvazione della modifica del PR Marche FESR 2021-2027”, si chiedono indicazioni circa i tempi di approvazione e come procedere, in particolare se una grande impresa dovesse presentare domanda entro i termini di scadenza del bando (27/02/2026) e la modifica al PR Marche avvenisse dopo tale scadenza, tale domanda sarebbe ammissibile?

Con DDD n.8 /SVE del 23/01/26 è stata ammessa la possibilità di finanziamento della grande impresa, così come definita dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651 del 17 Giugno 2014, esclusivamente per i progetti presentati in forma singola o aggregata coerenti con gli ambiti STEP di cui al punto 3.1 del bando. Con medesimo atto è stato inoltre stabilito, con riferimento al punto 4.5 del bando “termini di ammissibilità della spesa”, che per le attività realizzate ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 “de minimis” la grande impresa potrà considerare come avvio del progetto una data a partire dal 30/12/2025. Infine il decreto precisa che le suddette modifiche, previste dalla riprogrammazione di medio periodo, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 17/12/2025, dovranno comunque essere oggetto di formale decisione da parte della Commissione Europea.

2.3 – Requisiti di ammissibilità

3. In caso di progetto presentato da un'aggregazione di imprese, è possibile comprendere nel partenariato un'impresa A con socio di maggioranza Mario Rossi, e un'impresa B dove Mario Rossi sia socio al 10%?

Al punto 2.1 Beneficiari si chiarisce che è possibile partecipare in forma aggregata attraverso la collaborazione effettiva tra almeno tre imprese indipendenti, cioè non associate e non collegate. Per la definizione di imprese associate e collegate si rimanda all'articolo 3 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.

4. In merito al requisito di ammissibilità I), che recita:

"aver stipulato un'assicurazione contro i danni da calamità naturali e catastrofi sul territorio nazionale così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, art. 1 commi 101 e 102 e dal DL 39/2025, in base alle tempistiche di adeguamento previste per le diverse categorie di impresa".

Se il soggetto che intende presentare domanda di contributo è un'impresa (A) che ha la propria sede in un locale in affitto fornito da un'altra impresa (B) proprietaria degli immobili, l'assicurazione richiesta ai sensi del requisito I) di cui sopra, presentata dall'impresa B proprietaria dell'immobile è sufficiente per assolvere la richiesta da parte dell'impresa A?

Si prenda visione di quanto pubblicato nel sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al seguente link: <https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>

4.1 - Progetti che discendono da risultati di ricerca già acquisiti

Si precisa che con DDD 245 del 22/10/2025 è stato pubblicato il testo consolidato del bando rispetto alle modifiche ed integrazioni che si sono rese necessarie. Tra le integrazioni, la versione aggiornata dell'Allegato 1 contiene, all'interno della SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO E PIANO INVESTIMENTI, una sezione aggiuntiva da utilizzare per descrivere i risultati delle attività di ricerca e sviluppo già acquisiti alla data di presentazione della domanda. La documentazione a supporto del requisito 4.1 dovrà essere caricata tra gli allegati nella domanda, selezionando nella piattaforma SIGEF la voce "Documenti attestanti risultati ricerca e sviluppo (punto 4.1 del bando)"

5. La startup è risultata vincitrice, ma non finanziabile per esaurimento fondi, al precedente bando emanato dalla Regione Marche: "Sostegno all'avvio e al consolidamento delle start up innovative e creative". Le attività relative al progetto sono comunque state portate avanti autonomamente dall'impresa e hanno prodotto i risultati su cui ora si intende innestare la proposta di industrializzazione. Si può considerare soddisfatto il requisito "4.1 Progetti che discendono da risultati di ricerca già acquisiti"

Nel caso di partecipazione a precedenti bandi che prevedano attività di ricerca e sviluppo, anche qualora l'impresa non sia risultata beneficiaria del finanziamento, è necessario dimostrare non solo l'avvenuta partecipazione al bando, ma anche che le attività di ricerca e sviluppo siano state comunque realizzate e completate, producendo i risultati tecnico-scientifici su cui si basa la proposta di industrializzazione presentata a valere sull'Azione 1.3.2.2.

6. Il bando prevede come attività derivante da Ricerca e sviluppo:

- a) studi/ricerche realizzati internamente e per i quali l'impresa risulta essere titolare/depositaria di brevetto o di altri strumenti di proprietà intellettuale come marchi, disegni e modelli;**

Quindi sono ammissibili i risultati della ricerca relativi anche ad un brevetto depositato prima della presentazione della domanda, per il quale l'azienda non ha ancora ricevuto esito da parte dell'UIBM?

Inoltre si parla anche di titolarità/deposito di altri strumenti come marchi, disegni e modelli, quindi è sufficiente che l'impresa abbia depositato un marchio identificativo dell'innovazione o il design ornamentale del prodotto innovativo, per dimostrare di aver effettuati studi / ricerche interne? In questo caso andrà argomentato attraverso una relazione?

Come indicato nel bando le attività previste nel progetto devono svilupparsi a partire da risultati di attività qualificate di ricerca e sviluppo, tra cui brevetti o altri strumenti di proprietà intellettuale di cui l'impresa deve risultare proprietaria o depositaria. L'impresa dovrà allegare la documentazione attestante il possesso o il deposito di quanto sopra descritto, dimostrando il collegamento e la coerenza con le attività di industrializzazione dei risultati della ricerca.

7. C'è un limite di tempo a ritroso, oltre il quale l'attività di ricerca è troppo "vecchia" e non può essere considerata ammissibile?

Il bando non prevede un limite temporale a ritroso oltre il quale i risultati di ricerca non possano essere considerati ammissibili. È tuttavia necessario che le attività di ricerca su cui si intende fondare il progetto siano ancora attuali e rilevanti rispetto agli obiettivi dell'intervento e agli ambiti di intervento previsti e che le attività progettuali risultino coerenti e direttamente basate su tali risultati.

8. Il bando prevede la possibilità per l'impresa di essere titolare o depositaria di brevetto. Cosa succede se la domanda di brevetto depositata è rigettata durante la realizzazione del progetto?

Il punto 4.1 del bando descrive un requisito di partecipazione che ha come obiettivo quello di dimostrare che il progetto si innesta su risultati di attività di ricerca già acquisiti alla data di presentazione della domanda.

Tutto ciò che si verifica durante l'implementazione del progetto finanziato è disciplinato ai punti 8 e 9 del bando. Se la circostanza indicata nella mail si dovesse verificare durante la realizzazione del progetto, verrà esaminata sulla base delle regole previste dal bando e, se necessario, delle norme di rinvio di cui al punto 12 del bando.

9. Riguardo al requisito di cui al punto 4.1, voce d): è sufficiente aver partecipato a un programma di intervento (regionale, nazionale o comunitario) pur senza essere stati ammessi come beneficiari del contributo? verrà stabilita una lista di interventi considerati "ammissibili"?

Nel caso di partecipazione a precedenti bandi o altri programmi di intervento che prevedano attività di ricerca e sviluppo, anche in assenza di finanziamento, è necessario dimostrare che le attività di ricerca e sviluppo siano state comunque realizzate e completate, producendo i risultati tecnico-scientifici su cui si basa la proposta di industrializzazione presentata a valere sull'Azione 1.3.2.2.

10. Se un'azienda A ha presentato un progetto di R&S come membro di un'aggregazione di imprese, e il progetto è stato finanziato, l'azienda A può presentare un progetto di

industrializzazione di tali risultati della ricerca in maniera autonoma, senza coinvolgere nuovamente l'intera filiera?

L'impresa può presentare un progetto di industrializzazione, allegando alla domanda atti o documenti che attestino la partecipazione o il supporto finanziario di progetti precedentemente sviluppati nell'ambito di altri programmi di intervento regionali, nazionali o comunitari. L'impresa dovrà dimostrare il possesso del know how e/o delle conoscenze tecnico-scientifiche maturate, che costituiscono la base delle attività previste dal progetto.

11. Con la presente si presenta il caso di una filiera ammessa e finanziata al bando "Ricerca e Sviluppo per Innovare le Marche" (anno 2023): due delle tre aziende della filiera vorrebbero presentare domanda per sviluppare l'industrializzazione del progetto di ricerca, mentre la terza azienda (componente minoritario) non intende perseguire tale strada.

Sarebbe possibile per le due aziende partner presentare domanda, includendo una terza azienda partner, rientrando alla lettera d) del punto 4.1 del bando "Progetti che discendono da risultati di ricerca già acquisiti"?

Si evidenzia che è il progetto che deve svilupparsi a partire da risultati di attività di ricerca già acquisiti indipendentemente dal fatto che sia presentato da una singola impresa o da imprese aggregate. Pertanto in caso di aggregazione il requisito di cui al punto 4.1 deve risultare con riferimento al progetto.

12. Un'impresa intende presentare domanda partendo da risultati di attività di R&S realizzate esclusivamente all'interno dell'azienda, attraverso personale dedicato.

In questo caso Vi chiediamo cortesemente conferma che sia ritenuta ammissibile e finanziabile la presentazione di una relazione tecnica redatta dall'impresa stessa, firmata dal responsabile aziendale del progetto e controfirmata dal rappresentante legale, che descriva e documenti i risultati conseguiti, come forma valida di evidenza ai sensi del paragrafo 4.1.

Per la stessa fattispecie, Vi chiediamo inoltre di chiarire se, ai fini della corretta presentazione della domanda, sia da considerarsi obbligatoria un'asseverazione tecnica esterna (ad esempio da parte di università, centri di ricerca, incubatori certificati o altri soggetti qualificati), oppure se la relazione interna dell'impresa possa essere considerata sufficiente.

- se l'azienda ricade nella casistica di cui alla lett a), che ammette la possibilità di fare riferimento a studi e ricerche realizzati internamente, l'impresa deve risultare essere titolare/depositaria di brevetto o di altri strumenti di proprietà intellettuale.

- se l'azienda ricade nella casistica di cui al punto d), dovrà dimostrare che il progetto di industrializzazione che si intende proporre si innesta su risultati di ricerca già ottenuti da progetti che sono stati oggetto di domanda di partecipazione e/o concessione di contributo, anche se tali progetti non sono ancora completamente chiusi. In questo caso nella relazione sarà necessario dare conto dell'intervento o degli interventi non ancora chiusi a cui si fa riferimento indicando i relativi atti ed i programmi regionali, nazionali o comunitari in cui si inquadrano.

Resta ferma la possibilità da parte dell'impresa di dimostrare che le attività previste nel progetto si sviluppino a partire da risultati della ricerca già acquisiti alla data di presentazione della domanda, secondo quanto previsto ai punti b), c) ed e).

13. Nel caso di acquisizioni di progetti/studi/ricerche/accordi di collaborazione da startup iscritte al Registro speciale delle startup innovative. L'iscrizione al registro innovativo è prova dell'investimento in ricerca già effettuato, oppure serve documentazione tecnica aggiuntiva (brevetti, prototipi validati, report di ricerca)?

L'iscrizione al Registro speciale delle startup innovative non è prova dell'investimento in ricerca già effettuato.

14. Nel caso di un'aggregazione, il pre-requisito di aver fatto attività di Ricerca negli anni precedenti, deve essere soddisfatto da almeno un'azienda. È corretto?

Anche in caso di aggregazione, ciò che è rilevante è che il progetto si basi su risultati di attività di ricerca già acquisiti. Pertanto, tali risultati devono essere nella disponibilità del partenariato.

15. Si considerano ammissibili i risultati di attività qualificate di ricerca e sviluppo svolte da un'impresa partecipata al 100% dalla società proponente, la quale intende quindi utilizzare tali risultati per ingegnerizzare ed industrializzare nuovi prodotti?

È in capo al partecipante individuare una o più delle diverse casistiche previste al punto 4.1 e fornire idonea documentazione a dimostrazione che le attività previste nel progetto si sviluppino da risultati di attività qualificate di ricerca e sviluppo già acquisiti alla data di presentazione della domanda.

In particolare, si rimanda al seguente punto dell'elenco:

b) acquisizione di brevetti sviluppati da altre imprese o istituti di ricerca, anche tramite accordi di licenza, o fusioni e acquisizioni societarie, in particolare di start-up e spin-off innovativi;

Si evidenzia che per il possesso del requisito stabilito al punto 4.1 del bando, interverrà una Commissione di Valutazione che esaminerà la documentazione a tal fine prodotta dal partecipante.

4.4 - Spese ammissibili

16. In merito alla linea di attività B: Ingegnerizzazione, sono ammissibili anche le strumentazioni ed attrezzature dedicate (proporzionalmente al tempo e all'intensità di utilizzo nel progetto), si chiede di precisare se sono ammissibili solo i beni nuovi (da acquistare dopo l'avvio del progetto) come indicato in appendice A.2 punto 1.3 o anche i beni esistenti (quindi già acquistati prima dell'avvio del progetto) come indicato all'art. 4.4 lett. D;

Come previsto ai punti 4.4 e 4.6 del bando, per la linea B potranno essere rendicontate le spese relative all'utilizzo di attrezzature e strumentazioni già di proprietà del soggetto proponente nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Si invita a prendere visione del testo consolidato del bando pubblicato con DDD 245 del 22/10/2025.

In particolare, in relazione all'Appendice A.2 "Criteri per la determinazione, rendicontazione e documentazione delle spese", punto 1.3 – "Strumenti, macchinari, attrezzature, hardware e software", 1° paragrafo, il testo è stato integrato come di seguito indicato:

"In tale tipologia rientrano le strumentazioni, i macchinari, le attrezzature, l'hardware **già di proprietà** o nuovi di fabbrica, inclusi i software acquistati da soggetti terzi necessari alla realizzazione del progetto."

17. In merito alla linea di attività B: Ingegnerizzazione, sono ammissibili anche le attività di sviluppo e implementazione di metodi organizzativi principalmente digitali applicati alle funzioni di marketing e vendita, si chiede di precisare con alcune esemplificazioni che cosa si intende (sono ammissibili anche progetti di E-COMMERCE, CRM, etc.)

Le attività di sviluppo e implementazione devono essere finalizzate alla realizzazione del progetto. Al riguardo si veda quanto precisato ai seguenti punti del bando:

- punto 4.6 "Intensità dell'agevolazione", note n. 15 e 16, per la definizione di "innovazione dei processi" e "innovazione dell'organizzazione";
- punto 6.2 "Criteri di selezione", criterio n. 6 "Migliore posizionamento in termini di incremento delle quote di mercato e/o ingressi nei mercati consolidati o su nuovi mercati"

18. All'art. 4.4 lett. F) in merito all'ammissibilità di spese per opere murarie, non sono previsti massimali di spesa?

Non sono previsti massimali di spesa per le opere murarie, ma valgono i criteri generali: tali spese devono essere strettamente necessarie e proporzionate al progetto.

19. Le spese ammissibili al capitolo 4.4 "Spese Ammissibili", punti b) "consulenze specialistiche e di sostegno all'innovazione acquisite da fonti esterne" e i) "spese per le competenze e le consulenze", in quali delle tre Linee di Attività (A, B e C) devono essere ricondotte?

Le spese ammissibili per ogni linea di attività sono indicate nella tabella al punto 4.6 Intensità dell'agevolazione:

- per i costi per i "servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, costi per test", della linea A), si deve fare riferimento alle spese per consulenze specialistiche e di sostegno all'innovazione acquisite da fonti esterne, di cui al punto 4.4 lett. b) e lett. i)
- per i costi relativi alle "competenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne" della linea B), si deve fare riferimento alle spese per le competenze e le consulenze di cui al punto 4.4 lett. i)
- le spese di cui al punto 4.4 lett b) e i) non sono previste per la linea C).

20. Tra le spese ammissibili è possibile inserire l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici?

Il punto 4.4 del bando, alla lettera f) considera ammissibili le spese per: "opere murarie e di impiantistica generale "esclusivamente necessarie per l'industrializzazione e lo scale-up dei nuovi prodotti/processi/servizi.

Pertanto, come indicato anche nell'Appendice A2 punto 1.4, sarà possibile rendicontare spese per installazione e posa in opera di impianti strettamente necessari all'attività di industrializzazione. Con riferimento all'impiantistica generale, si tenga comunque conto anche di quanto indicato nel criterio di selezione n. 5 di cui al punto 6.2 del bando.

21. I costi delle opere murarie per la Linea C hanno un limite rispetto agli altri costi? In altre parole, è possibile presentare solo costi per opere murarie ed impiantistiche necessarie alla messa in opera del nuovo prodotto (senza nuove attrezzature)? Ci sono limiti da rispettare?

Non sono previsti massimali di spesa per le opere murarie, ma valgono i criteri generali: tali spese devono essere strettamente necessarie e proporzionate al progetto.

Per quanto riguarda l'assenza di costi relative alle attrezzature nel piano investimenti, il bando non prevede spese da sostenere obbligatoriamente. Si rimanda però a quanto previsto al punto 4.2: Le linee di attività di cui alle lettere B e C dovranno essere obbligatoriamente presenti in tutti i progetti proposti. Le due linee B e C dovranno prevedere nel complesso un budget di spesa non inferiore al 60% del costo complessivo del progetto.

22. In merito alla linea di attività B: Ingegnerizzazione, sono ammissibili anche le strumentazioni ed attrezzature dedicate (proporzionalmente al tempo e all'intensità di utilizzo nel progetto) sia già di proprietà o nuovi di fabbrica, da acquistare da soggetti terzi, necessari alla realizzazione del progetto. Se tali strumentazioni fossero già presenti in impresa, ma acquisite con contratto di leasing, sono comunque ammissibili le quote capitali dei canoni leasing proporzionalmente al tempo ed all'intensità di utilizzo nel progetto?

Le spese inerenti beni acquisiti in leasing non sono ammissibili ai sensi del bando (vedi punto 4.4, spese non ammissibili).

23. All'art. 4.6 Intensità dell'Agevolazione è possibile selezionare regime di aiuti diversi per ogni intervento (es. lett. A e B regime di esenzione e lett. C regime de minimis)?

Come riportato all'art. 4.6: "ogni impresa per ogni linea di budget (ovvero spesa ammissibile) potrà selezionare una delle 2 tipologie di regime di aiuti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dai singoli regimi.

24. È possibile rendicontare costi di personale interno (tecnici commerciali) per attività di ricerca di mercato funzionali alla diffusione e al posizionamento del nuovo prodotto?

Il coinvolgimento di tecnici addetti alle funzioni commerciali e di marketing può essere ammesso esclusivamente per le attività strettamente legate all'implementazione del progetto che rientrano tra le azioni previste al punto 4.2 del bando. Si veda a riguardo anche quanto precisato nelle note 14 e 15 relative alla definizione di innovazione dei processi e dell'organizzazione considerati ammissibili ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE n. 651/2014 e smi. Come previsto nell'appendice A2 del bando dovrà essere redatto apposito ordine di servizio da cui si evinca chiaramente che le attività assegnate al dipendente rientrano tra quelle previste nel bando e non devono essere riconducibili a mere attività commerciali di routine così come descritte nelle note sopra indicate, pena l'inammissibilità della spesa. (vedi punto 4.4 , spese non ammissibili, lett. J).

25. Riguardo al punto 4.4 Spese Ammissibili, I) spese per le competenze e le consulenze, con particolare riferimento a sviluppo e implementazioni di metodi organizzativi principalmente digitali applicati alla funzione di marketing e di vendita, sono comprese in questa voce anche le spese di consulenza da parte di società specializzate per interventi sul sito web dell'azienda proponente?

La voce **4.4 – Spese ammissibili, lettera i)** riguarda "spese per le competenze e le consulenze, con particolare riferimento allo sviluppo e implementazioni di metodi organizzativi principalmente digitali applicati alle funzioni di marketing e vendita"

Le spese **possono rientrare** nella voce indicata solo se chiaramente riconducibili alle attività previste dalle linee di progetto. Se per esempio gli interventi sul sito web consistono in semplici attività di manutenzione, aggiornamento grafico o gestione ordinaria, non rientrano nella finalità della linea. Se invece si tratta di aggiornamenti funzionali al progetto, potranno essere valutate nell'ambito della stessa categoria. Si veda anche quanto descritto al punto 4.2 , Linea di Attività B, Attività

chiave. Si evidenzia inoltre che con riferimento alla linea di attività B è possibile rendicontare anche costi relativi a forniture di beni e servizi. In particolare sarà possibile rendicontare alla voce servizi attività non riconducibili a forniture di consulenza e competenze, come precisato al punto 4.4, alla voce h) del [testo consolidato del bando](#) .

26. Nel caso di consorzi, società consortili o reti-soggetto che rispettino i requisiti per l'ammissione come soggetti beneficiari delle agevolazioni, sono ammissibili le spese e i costi inerenti ai consorziati coinvolti nella realizzazione del progetto?

In caso di partecipazione di consorzi sono ammissibili i costi relativi al personale dei consorziati distaccato presso il soggetto beneficiario (consorzio, società consortile o rete-soggetto), purché il beneficiario ne sostenga il costo. Il costo del personale distaccato sostenuto dal soggetto beneficiario è comprovato in sede di rendicontazione da documentazione aziendale attestante il distacco emessa dal consorziato e altra documentazione probatoria ammissibile giustificativa della spesa sostenuta dal beneficiario che documenti il pagamento al consorziato.

Qualora i consorziati erogino un servizio al soggetto beneficiario o forniscano un bene immateriale nell'ambito del progetto agevolato, dovranno emettere relativo titolo di spesa. L'acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti, non devono contenere alcun elemento di collusione come pure non devono essere presenti oneri aggiuntivi a carico del beneficiario.

Non è mai ammissibile il doppio finanziamento del medesimo costo (vedi punto 4.7 del bando)

27. L'apporto dei consorziati deve essere evidenziato in fase di presentazione della domanda di agevolazioni?

Sì. In fase di presentazione della domanda di agevolazioni, al fine di consentire un'analisi dettagliata del progetto proposto e, quindi, dei vari soggetti che lo sviluppino e della loro capacità a farlo, i costi e le spese previste a carico dei consorziati devono essere adeguatamente evidenziati nella scheda tecnica del progetto.

28. Sono ammissibili ai fini del contributo i costi relativi a macchinari, impianti e attrezzature di nuova acquisizione che, pur essendo di proprietà dell'impresa beneficiaria e funzionali esclusivamente alla realizzazione del progetto di industrializzazione, saranno installati e utilizzati presso un'impresa terzista localizzata sul territorio della Regione Marche

I macchinari e le attrezzature acquistati dal beneficiario e installati presso un terzista possono essere considerati ammissibili, purché che vengano rispettate le condizioni riportate di seguito:

- i beni rimangono **nel territorio della Regione Marche**;
- restano **di esclusiva proprietà del beneficiario** per l'intera durata dei vincoli di destinazione;
- sono **utilizzati esclusivamente** per la realizzazione del progetto cofinanziato;
- risultano **identificabili e correttamente inventariati** nel registro dei cespiti aziendali del beneficiario;
- la presenza dei beni presso il terzista è **descritta chiaramente nel progetto**, specificando le attività svolte;
- ai fini DNSH, il beneficiario **dichiara che i beni sono installati presso una sede diversa dalla propria**, indicando quale;

- è presente un **accordo** (ad es. contratto di comodato, conto lavoro) tra beneficiario e terzista, da allegare in sede di rendicontazione che preveda:
 - ✓ divieto di utilizzo dei beni per attività estranee al progetto;
 - ✓ durata e condizioni della messa a disposizione;
 - ✓ divieto di cessione, sublocazione, trasferimento o modifica senza autorizzazione scritta del beneficiario;
 - ✓ obbligo di garantire la corretta custodia e disponibilità dei beni;
 - ✓ diritto dell'Amministrazione di effettuare ispezioni e controlli presso il sito del terzista;

Nel caso in cui le attrezzature acquistate dal beneficiario e installate presso il terzista rientrino nell'ambito dell'**art. 14 del Reg. UE sugli aiuti a finalità regionale**, sarà inoltre necessario verificare in sede di rendicontazione il rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo, se applicabili.

29. Le consulenze tecniche e ingegneristiche strettamente funzionali alle attività di progettazione avanzata, simulazione e testing sono ammissibili in Linea B? in caso affermativo, a quale specifica categoria di spesa debbano essere correttamente imputate?

Le consulenze ingegneristiche e tecniche (progettazione, simulazione, testing) rientrano nella Linea B sotto la voce "costi delle competenze e dei brevetti acquisiti da fonti esterne". Tale interpretazione è supportata dall'Appendice A.2, che include esplicitamente tra le spese ammissibili gli "studi di progettazione dell'industrializzazione". Si rinvia all'Appendice A.2, punto 1.2 che disciplina la modalità di rendicontazione delle consulenze specialistiche e di sostegno all'innovazione e al punto 1.6 per la modalità di rendicontazione delle forniture di altri servizi.

30. In riferimento alla spesa di cui all'appendice A2 "1.3 Strumenti, macchinari, attrezzature, hardware e software", e in particolare alle attrezzature acquistate nell'ambito della linea C) e ai relativi regimi di aiuto previsti al punto 4.6 del bando, si chiede quale sia l'importo ammesso nel caso in cui il bene d'investimento non sia utilizzato esclusivamente e limitatamente alla durata del progetto.

Gli investimenti materiali e immateriali previsti nell'ambito della linea C possono essere rendicontati ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE n. 651/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 14 se la localizzazione è compresa in area art. 107, par. 3, lett. c.

L'acquisto di un macchinario nell'ambito della linea C può essere rendicontato al costo di acquisto anche se l'attrezzatura non è utilizzata esclusivamente per il progetto e l'ammortamento non si esaurisce nel periodo di realizzazione, a condizione che:

- l'investimento sia necessario per il progetto;
- sia acquisito e registrato come bene dell'impresa;
- sia utilizzato almeno in parte per il progetto;
- siano rispettati gli obblighi di stabilità dell'operazione

Come previsto al punto 4.6 del bando, il macchinario potrà essere rendicontato alle stesse condizioni sopra descritte anche qualora il regime di contributo individuato sia in de minimis, nel rispetto del massimale triennale previsto.

Si richiama l'attenzione al comma 3, lett. a) e b) dell'art. 17 del Reg. UE 651/2014 e smi che si riporta di seguito:

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento; nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento; o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento; o

b) nell'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'operazione avviene a condizioni di mercato. In linea di principio, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

4.5 Termini di ammissibilità della spesa

31. Si chiede di chiarire il seguente paragrafo del punto 4.5 “Termini ammissibilità della spesa”:

"I progetti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione e comunque entro 30 giorni dalla data in cui le imprese ricevono la comunicazione di concessione delle agevolazioni. Per le sole attività realizzate ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 "de minimis", sarà possibile considerare come avvio del progetto una data a partire dal 01/10/2024."

Per beneficiare del contributo concesso le imprese devono indicare una data di avvio del progetto a partire dalla quale potranno essere rendicontate le spese ammissibili.

Il punto 4.5 del bando chiarisce che per “avvio del progetto” si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento o la data di inizio delle attività del personale, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Il bando prevede la possibilità di rendicontare spese sia ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito del regime in esenzione, che ai sensi del ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, nell’ambito del regime in “de minimis”.

Le attività i cui costi sono imputati al regime in esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014) dovranno essere avviate successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione (si vedano anche le ulteriori disposizioni in caso di progetti presenti in forma singola o in forma aggregata). Il suddetto regime impone, infatti, il rispetto del principio di incentivazione, secondo cui non si possono finanziare attività realizzate antecedentemente all’avvio del progetto, poiché l’aiuto, per essere considerato compatibile con il mercato interno, deve indurre l’impresa a realizzare un’attività che, in assenza dell’aiuto, non sarebbe stata avviata, oppure sarebbe stata realizzata in misura minore, o in tempi diversi.

Solo nel caso in cui i costi delle attività previste vengono imputati al regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, sarà possibile considerare come avvio del progetto una data a partire dal 01/10/2024 **(si veda nota successiva per quanto riguarda la data di avvio per attività in**

de minimis da parte della grande impresa). L'impresa in questo caso potrà rendicontare attività (che dovranno risultare strettamente attinenti al progetto) riferite a spese fatturate in data antecedente alla presentazione della domanda.

Si precisa che in seguito all'adozione del DDD n. 8/SVE del 23/01/26 è stata ammessa la possibilità di finanziamento della grande impresa. Come precisato al punto 2 del suddetto atto, con riferimento alle attività realizzate ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 "de minimis", la grande impresa potrà considerare come avvio del progetto una data a partire dal 30/12/2025.

4.7 Regole di cumulo

32. Posto che al paragrafo 4.7 è detto "Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato (Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. dalla Commissione Europea). Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Trattato sul Funzionamento della UE, fino a copertura massima del 100% del costo ammissibile del progetto", si chiede conferma che il contributo in oggetto sia cumulabile, per le stesse spese ammissibili:

1. con il credito d'imposta per investimenti in beni 4.0 di cui all'art. 1 commi 1051-1063 della legge 178/2020 e s.m.i., posto che lo stesso non risulta classificato come "aiuto di stato" ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento, è attualmente finanziato unicamente a valere su risorse nazionali e di per sé risulta cumulabile con altre agevolazioni a condizione che queste ultime non dispongano diversamente;

2. con il credito d'imposta ricerca e sviluppo nazionale di cui all'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

Si conferma che il contributo in oggetto è cumulabile, per le stesse spese ammissibili, con gli interventi indicati. Si evidenzia comunque che l'effettiva possibilità di cumulare le spese ammissibili del presente bando con costi riferiti agli interventi indicati verrà verificata in sede di rendicontazione alla luce della tipologia di spesa, delle quote di costo rendicontata, dell'entità del contributo richiesto.

6.2 – Criteri di selezione

33. Nel bando non si fa riferimento alla necessità di allegare i preventivi di spesa a supporto del piano di investimenti. Ma sull'Allegato 1 - Schema domanda di agevolazione, al punto 9. COSTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, viene detto di allegare i preventivi di spesa. Sarà quindi obbligatorio allegare i preventivi di spesa, o è da considerarsi un refuso?

L'invio dei preventivi non è un obbligo previsto dalle regole del bando, ma una indicazione fornita ai partecipanti per evidenziare e rafforzare la congruità dei costi proposti. Si evidenzia che come

stabilito al punto 6.2 del bando: "la Commissione potrà [...] ridimensionare le spese che verranno giudicate sovrastimate rispetto alle attività da svolgere".

34. Con riferimento alla tabella relativa ai criteri di valutazione di cui al punto 6.2 del bando, la descrizione di come verrà calcolato l'impatto occupazionale non sembra chiara in quanto non è chiaro come verrebbe valutata, ad esempio, la situazione di seguito descritta: l'azienda proponente ha al momento della presentazione 15 unità UniEMens. Durante il progetto stipula almeno un contratto a tempo indeterminato e full-time con un laureato con almeno 5 anni di esperienza (+ 1 unità UniEMens e relativo punteggio nel criterio di valutazione). Durante il medesimo arco di tempo del progetto però, ad esempio, 2 dipendenti vanno in pensione (-2 unità UniEMens). A fine progetto si avrebbero quindi 14 unità (15 + 1 - 2), nonostante ci sia stato effettivo impatto occupazionale qualificato. Questo escluderebbe l'azienda dal punteggio relativo al criterio 7. Impatto occupazionale?

Sarà cura del beneficiario fornire in sede di rendicontazione o di controlli di livello successivo, tutte le informazioni necessarie per dimostrare l'incremento occupazionale realizzato grazie al contributo concesso.

6.5 - Cause di non ammissione

35. L'azienda che intende partecipare come proponente in forma singola può contemporaneamente partecipare all'interno di una rete in qualità di partner?

Ciascuna impresa può partecipare al bando con un solo progetto. Il paragrafo 6.5 "Cause di non ammissione" disciplina infatti il meccanismo di esclusione basato sull'ordine cronologico: "In caso di partecipazione in forma singola, la presentazione di più di una domanda comporterà l'ammissibilità della sola domanda presentata per prima in ordine cronologico sulla piattaforma SIGEF." L'espressione "presentazione di più di una domanda" include qualsiasi tipologia di partecipazione, sia essa in forma di proponente singolo o partner di un raggruppamento.

9.3 - Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni

36. Attività di ingegnerizzazione e prototipi - l'azienda proponente è specializzata nella realizzazione di macchinari personalizzati per il settore medicale, sviluppati in base alle esigenze specifiche di ciascun cliente. Al termine del processo di ingegnerizzazione, viene creato un prototipo che viene messo a disposizione del cliente per verificare le funzionalità del prodotto. È consentito cedere questo prototipo al cliente al termine della fase di test, sia tramite vendite che affitto?

I beni oggetto di agevolazione sono soggetti all'obbligo di stabilità delle operazioni (punto 9.3 del bando, lett. c). In altri termini le imprese devono rispettare il vincolo di destinazione e conseguentemente non distogliere il bene dall'uso previsto per il periodo stabilito dalla normativa (5 anni per le grandi imprese e 3 anni per le PMI). Ciò comporta che tali beni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso il contributo e non possono quindi essere ceduti, trasferiti o destinati ad altri impieghi finno allo scadere del vincolo.

Di conseguenza, qualora il prototipo realizzato nell'ambito del progetto fosse finanziato a valere sul bando in oggetto, non sarebbe ammessa la sua cessione al cliente, né a titolo di vendita né in affitto,

poiché ciò costituirebbe un distoglimento dall'uso previsto e comporterebbe la possibile revoca del contributo concesso.

APPENDICE A.2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE, RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

37. All'art. 4.4 in relazione alle spese non ammissibili è riportato anche spese per amministratori, titolari o soci dell'impresa che non sono lavoratori dipendenti, che si intende? È ammissibile il costo per amministratori, titolari e soci dell'impresa iscritti al libro unico?

Sì, è possibile rendicontare i costi per prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori che lavorano al progetto risultanti dal Libro Unico del Lavoro e solo per le attività direttamente connesse al progetto.

38. Nel caso della Linea C, l'acquisto di attrezzature per l'industrializzazione e la messa in produzione del nuovo prodotto è rendicontabile a costo fattura (non in quota ammortamento?)

Le spese sostenute per le attività relative alla linea C, possono essere rendicontate a costo fattura (non in quota ammortamento). Potranno essere rendicontate le voci di spesa indicate al punto 4.4 del bando, lett. e).

39. Per la Linea B, eventuali attrezzature e/o software sono rendicontabili in quota ammortamento?

Come previsto ai punti 4.4 lett. d) e al punto 4.6, linea B), per questa linea potranno essere rendicontate le spese relative all'utilizzo di attrezzature e strumentazioni già di proprietà del soggetto proponente nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

40. Il proponente ha la sede legale in una regione diversa e intende aprire un'unità locale nelle Marche. Il personale dipendente che sarà coinvolto nel progetto opera attualmente presso la sede fuori regione. È possibile rendicontare le spese relative a questo personale per le attività svolte nel progetto, anche se operano fuori dalla nuova unità locale nelle Marche?

Il progetto deve essere realizzato nel territorio regionale. Ciò implica che anche il personale coinvolto nella realizzazione del progetto deve operare nella sede ubicata nella regione Marche.

SIGEF

41. Accedendo alla piattaforma di presentazione delle domande, abbiamo riscontrato che non sono presenti tabelle di dettaglio dei costi da compilare, ma unicamente un campo "descrizione" e una riga riepilogativa con gli importi. Né il bando prevede un file Excel da caricare.

Si chiede pertanto di confermare se, per la voce di costo relativa al personale, non sia necessario indicare il team coinvolto, le ore complessive imputate per ciascuna risorsa o per livello di inquadramento, oppure se tali informazioni debbano essere fornite in un altro formato o documento.

Il dettaglio relativo al costo del personale indicato nel piano finanziario dovrà essere sufficientemente descritto al punto 10 della SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO (vedi All. 1 del bando). Per il dettaglio relativo alle ore lavorate, livello di inquadramento ed altro si veda l'Appendice A2 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE, RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE, punto 1.1 "Personale".

42. Al punto 5.3 del bando viene indicato tra i documenti da caricare a corredo della domanda di agevolazione anche l' ALLEGATO 6 – Controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. Trattandosi di allegato contenente informazioni esplicative e non dichiarazioni da parte del partecipante si chiede conferma che tale documento non debba essere obbligatoriamente allegato alla domanda di partecipazione.

Si conferma che non è necessario caricare a corredo della domanda l'Allegato 6.

43. L'ALLEGATO 5: INFORMAZIONI ANTIMAFIA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI deve essere compilato anche dall'impresa che richiede un contributo inferiore ai 150.000 €?

Il punto 7.4 – Antimafia chiarisce che la documentazione antimafia **non è richiesta** per "provvedimenti (...) il cui valore complessivo non supera i **150.000 euro**".

44. Esiste una guida o una spiegazione su come compilare la sezione DATI DI MONITORAGGIO relativa ai settori e sotto settori, ecc... prevista nel portale sigef.

Per quanto riguarda i dati di monitoraggio da inserire per la generazione del CUP si suggerisce di utilizzare i codici di seguito indicati:

CLASSIFICAZIONE CUP

SETTORE: 08 RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE

SOTTOSETTORE: 62 PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE PRESSO IMPRESE

CATEGORIA: 635 INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

CATEGORIA SOGGETTO

IMPRESE CHE PARTECIPANO IN FORMA SINGOLA: 36 IMPRESE ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI NON IN FORMA ASSOCIATA

IMPRESE CHE PARTECIPANO IN FORMA AGGREGATA: 37 ASSOCIAZIONI DI IMPRESE

SOTTOCATEGORIA: in base al soggetto/soggetti che realizzano il progetto

ALTRE CLASSIFICAZIONI

TEMA PRIORITARIO: Investimenti nelle imprese direttamente connessi alla ricerca e all'innovazione

CODICE ATECO 2007: in base al progetto che verrà realizzato

ATTIVITA' ECONOMICA: in base al progetto che verrà realizzato

SETTORE CPT: Ricerca e Sviluppo (R. & S.)

DIMENSIONE TERRITORIALE: Non applicabile

TIPO OPERAZIONE: CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE – ALTRO

Per quanto riguarda la sezione indicatori, si veda il punto 7.2 "Monitoraggio e gestione dei flussi di dati" del bando dove sono elencati gli indicatori che dovranno essere completati all'interno del

SIGEF in fase di presentazione della domanda di contributo e in sede di rendicontazione finale. Per ulteriori eventuali approfondimenti è possibile consultare il documento disponibile al link https://www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/doc/2022_05_30_fiche_tradotte_IT.pdf